



CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1

Finalità

1. Il Codice Etico dell'Università degli Studi di Torino (di seguito denominato Codice) determina i valori fondamentali della comunità universitaria, come di seguito specificata, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
2. L'Università degli Studi di Torino adotta gli strumenti necessari a garantire il rispetto e l'osservanza del presente Codice anche nei confronti dei soggetti esterni, enti pubblici e privati con cui intrattiene rapporti.
3. Il Codice disciplina i comportamenti idonei a:
 - a) realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
 - b) garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali indicati dallo Statuto e, in particolare, dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
 - c) sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;
 - d) sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
 - e) garantire in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito.

Art. 2

Comunità universitaria

1. La comunità universitaria è composta da professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici e dagli studenti nonché da ogni altro soggetto operante presso l'ateneo, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali.

Art. 3

Valori fondamentali della comunità universitaria

1. L'Università degli Studi di Torino richiede ai componenti la comunità universitaria di rispettare, proteggere e promuovere i seguenti principi e valori fondamentali:
 - I. correttezza
 - II. trasparenza, uguaglianza e imparzialità;
 - III. libertà e dignità personale;

- IV. libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
- V. buon nome e reputazione;
- VI. rifiuto di ogni discriminazione;
- VII. riservatezza;
- VIII. tutela della proprietà intellettuale.

Art. 4

Regole di condotta

1. Ciascun componente la comunità universitaria è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti al fine di rispettare i valori e i principi di cui al precedente articolo.

I. Correttezza:

- a) improntare i rapporti con gli altri membri della comunità universitaria e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
- b) adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti;
- c) astenersi dal frapporre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente in ordine all'accesso a documenti amministrativi;
- d) utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
- e) prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere dalla struttura di afferenza tese a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
- f) non assumere comportamenti che possano risultare lesivi della dignità dell'Università;
- g) non utilizzare direttamente o indirettamente l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio per forzare altri componenti a eseguire prestazioni o servizi non configurabili come loro obbligo giuridico. L'abuso può ricorrere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo;
- h) non utilizzare servizi, risorse e spazi universitari in modo difforme dai fini istituzionali e comunque in modo illegittimo. A ciascun componente non è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura privata o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima, nel rispetto formale e sostanziale dei regolamenti vigenti.

II. Trasparenza, uguaglianza e imparzialità:

- a) rendere pubblica, nel caso in cui si candidi a cariche elettive, ovvero sia nominato a ricoprire cariche elettive, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati;
- b) astenersi dall'assumere comportamenti in conflitto di interessi con l'Università, ossia comportamenti in cui il vantaggio privato di un componente della comunità universitaria, non necessariamente di natura economica, contrasta anche solo potenzialmente con i legittimi interessi dell'Ateneo, ed, in particolare:
 - i) astenersi dall'assumere o concorrere ad assumere decisioni che coinvolgano interessi individuali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il quarto grado;

- ii) astenersi dall'assumere o concorrere ad assumere decisioni che coinvolgono interessi di associazioni od organizzazioni cui aderisca, nonché di soggetti, strutture o imprese con cui intrattenga rapporti, ove tali interessi siano in conflitto con quelli dell'Università;
- iii) non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti privati i cui interessi confliggano con quelli dell'Università e, con riguardo, in particolare, agli incarichi libero-professionali, astenersi dall'assumere incarichi in cui l'Università è parte avversa rispetto al soggetto o ente che ha conferito l'incarico. Il conflitto di interessi si realizza anche quando l'incarico prima indicato è conferito al proprio coniuge, ai conviventi, ai parenti o affini entro il quarto grado;
- c) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo; ricorre nepotismo quando un componente della comunità universitaria, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione. Sono assimilate a nepotismo anche pratiche di favoritismo che portino a condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo, ai valori di onestà e imparzialità e all'interesse di altri soggetti obiettivamente più meritevoli. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze al fine di evitare irragionevoli discriminazioni di soggetti eccellenti o comunque meritevoli;
- d) non sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, che potrebbero determinare, direttamente o indirettamente, vincolo nei confronti della loro attività professionale. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o benefici di valore economico irrilevante in occasione di incontri culturali, visite o convegni pubblici, e sempre che l'accettazione non incida nemmeno indirettamente sullo svolgimento delle attività universitarie.

III. Libertà e dignità personale:

- a) astenersi da ogni comportamento discriminatorio, o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture universitarie;
- b) astenersi da ogni comportamento che possa configurare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti.

IV. Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

- a) favorire l'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della programmazione della struttura di appartenenza, astenendosi da ogni comportamento che possa rappresentarne, anche indirettamente, una indebita limitazione;
- b) favorire metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
- c) improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, di seguito riportate, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da altri ricercatori e studiosi;
- d) rendere noto, in sede di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti di cui si siano avvalsi, ivi compresi eventuali finanziamenti per posti di ruolo o non di ruolo ricoperti dagli autori;
- e) astenersi dal frapporre ingiustificati ostacoli alla libertà di insegnamento, ricerca e studio;

- f) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore.

V. Buon nome e reputazione

- a) rispettare il buon nome dell'istituzione e a non recare danno alla sua reputazione. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di critica e di dissenso;
- b) non utilizzare il logo, il nome e l'immagine dell'Università, anche in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, sia a titolo oneroso che gratuito, salva espressa autorizzazione e salvo il legittimo esercizio del diritto all'identità personale e professionale;
- c) non esprimere punti di vista personali come se fossero quelli dell'Università;
- d) non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell'Università degli Studi di Torino;

VI. Rifiuto di ogni discriminazione

- a) trattare ogni componente la comunità universitaria con rispetto e considerazione e non discriminarlo, direttamente o indirettamente, in ragione di motivi quali la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte o le relazioni familiari, l'età, il ruolo occupato in ambito universitario o extra-universitario, nonché qualunque altro motivo, qui non previsto, che possa ragionevolmente essere considerato come discriminatorio. Sussiste discriminazione diretta quando, per uno qualsiasi dei motivi di cui sopra, una persona è trattata meno favorevolmente di altre in situazioni analoghe; sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio un componente la comunità universitaria, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- b) adoperarsi per evitare l'insorgere di comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di uno o più componenti la comunità universitaria, nonché ogni altra forma di pregiudizio sociale, molestia o fastidio, supremazia o superiorità morale;
- c) proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

VII. Riservatezza

- a) rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni classificate come riservate da chi ha diritto e autorità a definirle tali;
- c) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
- d) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri di ufficio e alle regole in materia di privacy;

VIII. Tutela della proprietà intellettuale

- a) rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

- b) adoperarsi affinché i risultati della ricerca scientifica, in considerazione della rilevanza sociale della medesima, contribuiscano allo sviluppo e al benessere non soltanto delle comunità nazionali e internazionali, ma anche dell'Ateneo;
- c) adoperarsi affinché gli autori di invenzioni derivanti da attività di ricerca non sottoposta a vincoli contrattuali esterni offrano all'Ateneo l'opzione di assumere gli oneri di protezione dell'invenzione condividendone i diritti di utilizzo;
- d) riconoscere ai singoli inventori la proprietà intellettuale individuale nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo dei brevetti e della proprietà intellettuale;
- e) non attribuire parzialmente o totalmente a se stessi parole, idee, ricerche o scoperte altrui a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate;
- f) indicare o rendere comunque individuabile a quale collaboratore sono riferibili le singole parti delle attività accademiche di rilievo scientifico;
- g) promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante alle attività accademiche di rilievo scientifico di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- h) favorire metodi di pubblicazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
- i) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedano un approccio metodologico complesso o multidisciplinare.

Art. 5

Obblighi e impegni

1. E' dovere di ciascun componente la comunità universitaria:
 - a) prendere visione del presente Codice;
 - b) familiarizzare con gli standard di condotta raccomandati nel presente Codice.
2. Il componente la comunità universitaria può rivolgersi all'ufficio competente di Ateneo per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente Codice o la condotta da tenere in relazione a fattispecie ivi previste e alle prassi interpretative accumulate nel tempo.
3. L'ufficio individuato avrà il compito di monitorare l'applicazione del presente codice e la concreta attuazione degli impegni, con piena autonomia di mezzi e modi.
4. L'Università degli Studi di Torino si impegna ad individuare gli strumenti e ad attuare gli interventi più efficaci, idonei a garantire conoscenza e diffusione del presente Codice e dei principi generali in esso contenuti.
5. Verranno attuati specifici eventi formativi e informativi finalizzati alla promozione e alla conoscenza dei contenuti del presente codice e alla sensibilizzazione della comunità universitaria.

Art. 6

Rapporti con il Codice di Comportamento

1. Quando le condotte dei componenti la comunità universitaria costituiscono violazione del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell’Università degli Studi di Torino” viene informata la Consigliera di Fiducia. La Consigliera di Fiducia applica la specifica disciplina contenuta nel predetto “Codice”.
2. I termini del procedimento previsti nel presente codice rimangono sospesi fino alla conclusione dell’attività della Consigliera di Fiducia.

Art. 7

Principi

1. La violazione delle regole di condotta del presente Codice costituisce motivo di applicazione di specifiche sanzioni.
2. Qualora l’accertamento delle violazioni delle regole di condotta del presente Codice integri altresì ipotesi di illecito disciplinare, si applicherà la disciplina prevista per i procedimenti disciplinari. L’azione disciplinare e la relativa sanzione sono assorbenti rispetto al procedimento e alle sanzioni sulla violazione del presente Codice. Sono fatte salve eventuali responsabilità penali, civili, amministrative.

Art. 8

Procedimento

1. Il Rettore, ricevuta la segnalazione non anonima o comunque acquisita l’informazione su una eventuale violazione del presente Codice, incarica l’ufficio di Ateneo competente.
2. L’ufficio nel più breve tempo possibile informa il Rettore se i comportamenti denunciati o comunque conosciuti possano integrare violazione del presente Codice ovvero illecito disciplinare.
3. Il Rettore dispone l’avvio del procedimento per le violazioni di cui al presente Codice ovvero, - qualora i comportamenti possano integrare gli estremi dell’illecito disciplinare, - la trasmissione degli atti all’organo o funzione competente in materia, tramite l’ufficio incaricato di cui sopra.
4. Il procedimento si avvia con la comunicazione per iscritto al componente la comunità universitaria della presunta violazione commessa.
5. Il Rettore, o suo delegato, deve sentire il componente la comunità universitaria che si è reso responsabile della presunta violazione, consentendo al medesimo di depositare eventuali osservazioni scritte.

6. Il Rettore dispone l'invio di apposita relazione al Senato Accademico, contenente l'acquisizione della notizia, l'eventuale violazione, la difesa dell'interessato e ogni altro utile elemento.
7. Il Senato Accademico delibera entro i 30 giorni successivi.
8. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione inviata al componente la comunità universitaria della presunta violazione del presente Codice, salvi i casi espressamente previsti nel presente codice.
9. Qualora il procedimento disciplinare avviato si concluda senza dar luogo all'applicazione di sanzioni, il Rettore, acquisiti gli atti dall'ufficio competente, dispone se trasmetterli al Senato Accademico per la deliberazione di competenza.

Art. 9

Sanzioni

1. I comportamenti adottati dai componenti la comunità universitaria in violazione del presente Codice saranno specificamente sanzionati.
2. Le sanzioni consistono:
 - I) nella reprimenda. La reprimenda è una nota di biasimo a firma del Rettore;
 - II) nella sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta per un periodo massimo di 6 mesi;
 - III) nella decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta;
 - IV) nella sospensione del diritto a essere nominato o eletto e a ricoprire, per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale.
3. L'irrogazione della sanzione è graduata sulla base della consistenza e gravità della violazione e della reiterazione. Si ha reiterazione quando nell'ultimo biennio siano stati accertati più comportamenti lesivi degli stessi o di altri valori e principi di cui al presente Codice.

Art. 10

Norme finali

1. L'azione penale, civile, amministrativa, eventualmente avviata per gli stessi comportamenti assunti in violazione del presente Codice, non sospende il procedimento di cui sopra, né l'eventuale applicazione delle relative sanzioni.
2. In ogni caso di accertata violazione del presente Codice, il componente la comunità universitaria deve cessare il comportamento lesivo.
3. Il Rettore può disporre per gravi motivi, nelle more dell'accertamento dei fatti, la sospensione del comportamento lesivo delle regole di condotta.